

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 19 agosto 2011 n. 2.149: Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea, da falda superficiale, ad uso Produzione di Beni e Servizi e Civile, mediante n. 4 pozzi, ubicati in Comune di Cavaglià, assentita alla Società "Ecodeco Srl". Pratica n. CAVAGLIA'3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

di identificare come Richiedente la Società "ECODECO S.r.l" (omissis).

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 14.07.2011 dal Sig. Davide Marinzi, rappresentante delegato del Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di rilasciare al Richiedente la concessione in oggetto con le modalità stabilite dal disciplinare di concessione.

Di dare atto che l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione. La concessione è accordata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee; (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.233 di Rep. del 14 luglio 2011

Art. – 7 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Nel caso di utilizzo come barriera idraulica dei pozzi, le portate indicate all'art. 1 si intendono automaticamente derogabili e non computabili ai fini del canone.

Il Concessionario deve : provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde nonché infortuni o intrusioni casuali; provvedere ad intervalli di 5 anni a decorrere dal 2016 alla verifica della funzionalità delle opere, tramite prova di portata e videoispezione; consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del

monitoraggio della falda; comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti; mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis)

Biella, 8 marzo 2012

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi